m amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0189023.17-10-2024

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO

Presentazione osservazione.

Progetto: Progetto di un impianto eolico denominato "IMPIANTO EOLICO ACRI" costituito da 23 aerogeneratori di potenza unitaria 4,5 MW, per una potenza complessiva di 103,5 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Acri, San Demetrio Corone, Terranova Da Sibari, Corigliano - Rossano, Casali Del Manco (CS).

Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

Codice Procedura: 12974

II/La Sottoscritto/a Alessandro BIAMONTE

In qualità di avvocato, delegato del Comitato "

presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione Comitato Proteggiamo il territorio c.f. 98141200786 per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Aria
- Clima
- Acqua
- Suolo
- Territorio
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità
- Popolazione
- Salute umana
- Paesaggio, beni culturali

- Rischi naturali e antropici
- Monitoraggio ambientale

Osservazione

Il procedimento risulta viziato per violazione delle regole fondative della democrazia partecipativa • Difetta dei pareri obbligatori e vincolanti richiesti dalla normativa vigente; • Non rispetta le indicazioni in materia di pianificazione territoriale, in assenza di una chiara individuazione delle aree idonee e non idonee da parte della Regione; • Determina un impatto negativo irreversibile su beni ambientali e paesaggistici costituzionalmente protetti.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali OSS_2247_VIA_DATI_PERS_20241017.pdf

Allegato 1 - osservazioni OSS_2247_VIA_ALL1_20241017.pdf

Data 17/10/2024

Alessandro BIAMONTE

Prof. Avv. Alberto Lucarelli

Ordinario di Diritto costituzionale Associato di Diritto amministrativo Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Prof. Avv. Renato Rolli

Università della Calabria "Unical"

Avv. Alessandro Biamonte

Docente di Diritto amministrativo S.S.P.L. Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Avv. Dario Sammarro

già Docente di Diritto amministrativo Scuola di Specializzazione di Beni Archeologici "Unibas"

Dott. Andrea Eugenio Chiappetta

Dottorando di ricerca in "Diritti Umani" Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Alla Regione Calabria

e

ad ogni altra Amministrazione procedente

e, p.c.

ai Sindaci p.t. dei Comuni interessati

OSSERVAZIONI IN MERITO AL PROGETTO EOLICO IN FASE DI VALUTAZIONE DENOMINATO "IMPIANTO EOLICO ACRI", COSTITUITO DA 23 AEREOGENERATORI DI POTENZA UNITARIA 4,5 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 103,5 MW E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ACRI, SAN DEMETRIO CORONE, TERRANOVA DA SIBARI, CORIGLIANO – ROSSANO E CASALI DEL MANCO (CS)

SOMMARIO: 1. La violazione delle regole fondative della democrazia partecipativa nell'ambito del progetto per il parco eolico denominato "Acri", posto nel territorio della Sila Greca e le sue implicazioni sulla illegittimità di un eventuale provvedimento di V.I.A. favorevole – 2. Mancata individuazione delle aree idonee e non idonee – 3. Impatto sull'ambiente e il paesaggio, quali beni costituzionalmente protetti - 3.1. Alcuni profili di carattere tecnico - 3.2. In riferimento al Piano Parco della Sila e al contrasto con esso del progetto del parco eolico "ACRI" - 3.3 La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche e rinnovabili e la sua violazione nel progetto eolico in esame. - 4. Conclusioni

I sottoscritti, in qualità di soggetti incaricati di redigere le presenti formali osservazioni, in nome e per conto del Comitato "Proteggiamo il territorio", C.F. 98141200786, con sede in Acri (CS), alla Via Michele Capalbo, n. 2, in merito al progetto di impianto eolico attualmente in

D D

fase di istruttoria di cui in epigrafe, segnalano che, dal punto di vista procedurale, non sussistono le condizioni per procedere al rilascio della V.I.A. e, più in generale, all'approvazione del progetto, come sarà di seguito argomentato.

Pertanto, si osserva:

1. La violazione delle regole fondative della democrazia partecipativa nell'ambito del progetto per il parco eolico denominato "Acri", posto nel territorio della Sila Greca e le sue implicazioni sulla illegittimità di un eventuale provvedimento di V.I.A. favorevole.

Il presente procedimento di V.I.A. deve concludersi in maniera negativa, anche per la sussistenza di diffuse violazione attinenti al mancato rispetto dei principi euro-unitari e costituzionali di sussidiarietà, correttezza, buon andamento e diligenza amministrativa.

L'Amministrazione, nonostante si tratti di un'opera pubblica di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, non ha proceduto (in palese violazione del dato normativo) ad attività di audizione, diffusione del progetto e delle sue alternative, partecipazione della cittadinanza ed ascolto delle comunità direttamente interessate dall'opera, ma ha avviato illegittimamente la fase delle osservazioni, in maniera tradizionale, solo nelle more del procedimento, relegando l'ipotesi partecipativa solo alla fase autorizzatoria.

Il punto è invece un altro: il presente procedimento si avvia per eventualmente autorizzare un progetto non tradizionale, il quale avrebbe un enorme impatto ambientale (vista la vastità di flora e fauna del territorio), paesaggistico, ma soprattutto socioeconomico. Molti dei terreni su cui si dovrebbe istallare il sito eolico non sono terreni incolti, ma fondi utilizzati da contadini o aziende agricole che dalla terra estraggono il sostentamento loro e delle loro famiglie.

Ad essere interessati, pertanto, non sono solo il fattore paesaggistico e neppure quello solo squisitamente economico, quanto le tradizioni e gli usi che in questi luoghi insistono.

I terreni oggetto dell'eventuale esproprio sono da sempre adibiti ad uso pascolo o coltivazione ed esprimono il forte legame con la terra della popolazione che li abita.

L'opera in questione sconvolgerebbe le attività e le tradizioni, nonché l'eredità culturale immateriale che da secoli popola questi luoghi. Pertanto, una partecipazione al progetto proporzionalmente maggiore delle comunità, rispetto all'impatto che si genera, sarebbe stata necessaria.

Questo perché è dato oramai assodato che il paesaggio, quale categoria che oggi definiremmo Bene Comune, non è solo il fatto paesaggistico visivo, ma il "risultante di forze umane e naturali che agiscono perennemente, come paesaggio integrale. Perciò, il paesaggio è un fatto fisico oggettivo, e al tempo stesso un farsi, un processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà immobile, suscettibile





di essere valutato diacronicamente e sincronicamente sempre tenendo presente la sua perenne non staticità. Il paesaggio, dunque, è la forma del paese, creata dall'azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nelle città o nella campagna, che agisce sul suolo, che produce segni della sua cultura. Di quest'ultima, il paesaggio diventa forma, linguaggio, comunicazione, messaggio, terreno di rapporto fra gli individui, contesto che cementa il gruppo. In questo suo aspetto di comunicazione presuppone - come qualsiasi comunicazione - un sistema di relazioni, che ineriscono alla società, che la esprimono, senza che con ciò si voglia dimenticare che questa espressione non è l'univoca sintesi delle strutture sociali nel cui ambito agisce la comunità che trasforma il paesaggio. Il sistema di relazioni sociali e di relazioni economiche che stanno alla base delle strutture, informa il modo di agire che plasma il paesaggio e contemporaneamente individua il paesaggio nel suo valore estetico formato ed espresso da quella determinata società. Il paesaggio - sotto questo profilo - è per i componenti della società l'immagine dell'ambiente in cui vivono e che essi vedono. Quindi è il conferimento di senso o di valori a quel complesso di cose. [...] Il termine paesaggio inteso nel modo accennato [..] non indica, dunque, solo quelle cose immobili che secondo una locuzione riassuntiva impiegata nella legislazione speciale antecedente all'entrata in vigore della Costituzione vengono denominate "bellezze naturali", ma indica la forma del paese nella sua interezza. Correlativamente, la tutela del paesaggio non può essere limitata alla protezione di quelle bellezze, né tantomeno alla loro semplice conservazione. Questa conservazione o salvaguardia o difesa potrà essere uno dei mezzi con cui viene attuata l'azione di tutela, il riferimento a talune cose per le quali è reputato necessario il mantenimento delle condizioni attuali dello status quo" (Così A. PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio in Studi per il XX Anniversario dell'Assemblea Costituente, vol. II, Le libertà civili e politiche, Vallecchi, 1969).

La Sila, nella sua interezza, rappresenta l'altopiano più esteso d'Europa. All'interno del territorio si trova il Parco Nazionale della Sila, con cui l'area oggetto di insediamento del parco eolico confina, oltre a nove riserve naturali biogenetiche.

Tutto l'altopiano è, tra le altre cose, riserva della Biosfera italiana, inserita nella Rete Mondiale dei siti di eccellenza dell'UNESCO. La Riserva della Biosfera (MaB "Sila") ingloba una superficie di 355 mila ettari, comprendendo 66 comuni, e di questi, 18 rientrano nel Parco Nazionale della Sila. "Si tratta di un'area con elementi di omogeneità per quanto riguarda le caratteristiche economiche e socio-demografiche" (v. https://parcosila.it/larea-mab/).

Nello specifico: "la Riserva della Biosfera della Sila include il Parco Nazionale della Sila. Il territorio comprende il vasto altopiano omonimo, che possiede paesaggi molto variegati con morene glaciali, laghi e sorgenti. Grazie alle sue caratteristiche morfologiche e geografiche, la Riserva della Sila ospita una grande varietà di ambienti naturali con differenti microclimi, che assicurano una biodiversità molto importante in tutta la regione biogeografica del Mediterraneo e ricca di specie endemiche rare.



Nonostante le interazioni centenarie tra gli uomini e la natura, il paesaggio ha mantenuto un rapporto armonioso tra le attività umane, l'ambiente naturale e gli insediamenti urbani. Nel territorio della Riserva vivono, in 71 Comuni, circa 386 mila abitanti dediti soprattutto all'agricoltura, alla silvicoltura e all'allevamento (viene ancora praticata la transumanza del bestiame, ossia la migrazione stagionale di animali dalle montagne alle pianure costiere in inverno e viceversa). Ricordiamo che la Calabria è la quarta regione italiana per numero di prodotti protetti (36 denominazioni) soprattutto nei settori vinicolo e degli insaccati" (cfr. http://www.unesco.it/it/RiserveBiosfera/Detail/92).

Appare chiaro, allora, come le ragioni e la partecipazione diffusa (e non meramente formale delle comunità) sono fondative per la legittimità del procedimento e non possano essere tralasciate.

Peraltro, l'atteggiamento amministrativo di mancato coinvolgimento preventivo sulle politiche di governo del territorio e in materia ambientale si pone in contrasto anche con <u>l'art. 3 co. II della convenzione di Aarhus</u>, il quale dispone che: "ciascuna Parte si adopera affinché i funzionari e le autorità forniscano assistenza e orientamento al pubblico, agevolandone l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale", ma anche con l'art. 7 della medesima convenzione, tale per cui "ciascuna Parte si adopera per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle politiche in materia ambientale", e con l'art. 8 della stessa, in cui si legge che "ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente".

E, infatti, soprattutto di politiche in materia ambientale in questo caso si discorre.

Pertanto, la cittadinanza avrebbe avuto il diritto, discendente dalle norme interne ed internazionali, di essere preventivamente coinvolta e decidere la regolamentazione ambientale del proprio territorio. Un coinvolgimento postumo, solo relegato alla fase della V.I.A., tramite il deposito di osservazioni sul progetto, non appare sufficiente, specie visti i possibili risvolti negativi già evidenziati del presente procedimento.

Se la partecipazione alla sola V.I.A. potrebbe essere sufficiente in ipotesi diverse dalla presente, certo non potrebbe considerarsi corretto, in relazione ad una politica ambientale così riccamente impattante, la quale ha riguardo di un Bene Comune, come l'area boschiva e paesaggistica della Sila Greca, necessario allo sviluppo della personalità umana e alla vita stessa delle comunità, in ottica di funzionalizzazione primaria del Bene Comune alla vita dell'uomo.

Da questo punto di vista, sono innumerevoli gli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale ed affermati dalle giurisdizioni superiori cui l'Italia aderisce.

Le Corti internazionali hanno da sempre indicato come sia necessario che gli Stati agiscano con strumenti utili alla promozione e alla tutela dei beni pubblici fondamentali (come l'ambiente), strutturando percorsi



di consapevolezza e partecipazione cittadina, nell'interesse alla preservazione dei Beni Comuni, anche a vantaggio delle generazioni future.

La Corte EDU ha riconosciuto tutela ai beni ambientali tramite l'utilizzo di tecniche interpretative che affermano la limitazione del diritto di proprietà privata attraverso la valorizzazione dell'art. 8 CEDU, per garantire la tutela del diritto alla vita ex. art. 2 CEDU, e dunque, alla conservazione di quei beni che della vita stessa rappresentano il presupposto.

A questo proposito, la CEDU ha precisato come "l'ambiente [sia] un valore la cui difesa suscita nell'opinione pubblica e di conseguenza presso i poteri pubblici un interesse costante e sostenuto; gli imperativi economici e anche alcuni diritti fondamentali come il diritto alla proprietà non dovrebbero essere prioritari rispetto alle considerazioni relative alla protezione dell'ambiente, in particolare quando lo Stato ha legiferato in questo settore" (v. Corte EDU, sentenza resa sul caso Hamer contro Belgio, application no. 21861/03).

Pertanto, sarebbe stato necessario (ex artt. 98, 2 e 9 Cost.), che l'Amministrazione avesse provveduto ad avviare il dibattito pubblico sul tema già in una fase precedente alla V.I.A.

Difatti, apparirebbe singolare se l'ente regionale accordasse la V.I.A. per il procedimento per cui si redigono le presenti osservazioni, quanto, per uno analogo, attinente al parco eolico da realizzarsi in Serra Crista, la V.I.A. non è stata rilasciata.

Ebbene, con decreto dirigenziale n. 9782 del 10.07.2024 la Regione Calabria concludeva il procedimento per il parco in Serra Crista dichiarando di non rilasciare la V.I.A. in virtù dei pareri negativi ricevuti da parte delle Amministrazioni coinvolte.

L'area geografica d'interesse, in questo caso, sarebbe in parte sovrapponibile a quella per cui il rilascio di V.I.A. non è avvenuto e, dunque, le medesime motivazioni archeologiche, ambientali e paesaggistiche sussisterebbero anche in questo caso.

I Beni Comuni paesaggio e bosco rappresentano un elemento imprescindibile nella valutazione dell'interesse da parte dell'Amministrazione, e non possono essere piegati a logiche private.

La governance privata della risorsa ambientale, attraverso installazione di parchi energetici, in contesti come quello della Sila Greca, si presenterebbe con un rischio elevatissimo per i motivi già espressi. Non sono state a questo proposito valutate, invece, con il coinvolgimento della cittadinanza, le alternative di costruzione di comunità energetiche ridotte e finalizzate alla soddisfazione dei bisogni del territorio, escludendo la generazione del profitto tramite la deturpazione del paesaggio e del tessuto sociale che deriverebbe da parchi privati di grandi dimensioni.

La circostanza di nuove autorizzazioni all'istallazione di parchi eolici, senza il coinvolgimento delle comunità che quella energia dovrebbero sfruttare, apparirebbe peraltro irragionevole, in considerazione di alcuni dati che dimostrano come la Calabria produca più energia di quella necessaria e ospiti numerosissimi impianti eolici.

A LOCA DS

Sul punto: dai "dati diffusi da Terna nel 2019 e nel 2020, risulta che gli impianti di generazione elettrica sul territorio regionale hanno raggiunto, nel 2022, una potenza efficiente lorda complessiva di circa 6284,6 MW (di cui, 2729,1 MW da fonti rinnovabili e 3752,3 MW da fonte termoelettrica), corrispondente a circa il 5.1% dei 120.057,82 MW (di cui, 56.585,8 MW da fonti rinnovabili e 63.471,4 MW da fonte termoelettrica) di cui si compone il sistema impiantistico nazionale. [...] La produzione lorda di energia elettrica nel 2020 in Calabria è stata di 16.597,5 GWh, pari al 5,7/ della produzione elettrica lorda nazionale che risulta pari a 260.196,0 GWh. Dai dati diffusi dall'ANEV (Associazione nazionale energia del vento) nella sua brochure 2023 risulta che in Calabria vi è un numero complessivo di 628 aerogeneratori che generano una potenza energetica di 1.147 MW; [...] Vi è una peculiarità della Calabria, per quanto attiene la sua interconnessione con il sistema elettrico italiano ed europeo. La regione è, infatti, caratterizzata da costanti superi annuali di energia elettrica prodotta rispetto a quella richiesta sul territorio: il supero rilevato nell'anno 2021 ammonta a +9.00,8 GWh, rispetto ai 6.227,7 GWh richiesti in Calabria, concorrendo al dispacciamento, ovvero al soddisfacimento della richiesta di energia delle utenze elettriche dell'intero territorio nazionale. [...] In merito alla produzione di energia da FER, l'analisi dei dati evidenzia il forte impulso dovuto alla fonte colica (2,2 TWh MWh nel 2021), che ha visto realizzare sul territorio regionale, dal 2005 ad oggi, numerosi impianti di grande taglia. La Calabria ha già ampiamente favorito la realizzazione sul suolo regionale di impianti eolici ben oltre le reali esigenze di consumo interno da tale fonte energetica" (Cfr. Consiglio regionale della Calabria, mozione n. 85 del 04/04/2024).

Inoltre, "su scala nazionale, la Calabria, con 440 impianti eolici - il 70% è nelle province di Crotone e Catanzaro - contribuisce per il 7% alla produzione di energie rinnovabili (il 10% in termini di potenza installata) e di fatto potrebbe raggiungere l'autosufficienza energetica: produce più energia di quella che consuma, ma non riceve alcuna compensazione per ridurre i costi energetici dei cittadini. E sono pure in aumento le richieste di concessioni (157 in corso di valutazione, anche per impianti offshore, 12 quelle approvate)"(cfr. D. MARRAZZO, Eolico, la Calabria fa il pieno: 440 impianti attivi e 157 progetti, in Il Sole 24 Ore del 6 novembre 2023).

Sulla scorta di tali dati apparirebbe illegittimo, illogico e gravemente irragionevole autorizzare nell'immediato ulteriori parchi eolici senza prospettiva di sfruttamento dell'energia prodotta da parte delle singole comunità, continuando ad implementare parchi di enorme grandezza che, contrariamente al produrre energia per il territorio e i suoi cittadini, finiscono solo per sfruttarlo, deturparlo e vendere l'energia ivi generata nel circuito del mercato nazionale.

I cittadini calabresi, da tali progetti di enormi dimensioni, non traggono alcun beneficio di tipo diretto in termini di ritorno energetico e/o di compensazione per ridurre i costi dell'energia che nella Regione si consuma.

X LOCAL A

Di contro, l'ambiente, il paesaggio e le tradizioni che insistono sui luoghi sono beni fondamentali e necessari alla vita umana, e come tali, più di ogni altro hanno necessità di essere sottratti al circuito privato e commerciale e alla logica del profitto. Tale dato è stato affermato nei numerosi studi nazionali e internazionali sui beni pubblici, studi che hanno dato la stura a filoni di ricerca amplissimi sul tema. I Beni Comuni necessitano di forte protezione e *governance* partecipativa, poiché è la loro stessa natura a richiedere tali elementi di democrazia e protezione (*ex multis*, A. LUCARELLI, La democrazia dei beni comuni, LATERZA, 2013).

Dunque, la necessità di garantire trasparenza, partecipazione pubblica e *governance* diffusa nel settore ambientale, quale finalità della democrazia dei beni comuni, deve necessariamente essere orientata alla soddisfazione dei diritti fondamentali della popolazione, in ottica di conservazione equa e priva di influenza privata, così consentendo la tutela del bene nell'interesse delle future generazioni.

Queste esigenze relative alla conservazione e partecipazione nella tutela dell'ambiente e del paesaggio, vengono ancor più rafforzate in una fase caratterizzata dal surriscaldamento del pianeta e dalla siccità, nonché dalla necessità di preservare luoghi dal valore millenario dall'inutile deturpazione delle bellezze ivi esistenti, quando siano da preferire, per queste ragioni, altri spazi decisamente meno rilevanti dal punto di vista estetico e ambientale.

Anche la giurisprudenza interna ha più volte ricordato come l'istallazione di fonti rinnovabili non possa costituire, in ottica di bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, un sacrificio della salvaguardia ambientale del territorio.

Difatti, pure le nuove norme europee in tema di decarbonizzazione non hanno determinato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici siano recessivi, in ogni caso, rispetto al valore della transizione ecologica. Ciò poiché, "in uno con parte della dottrina, [..] se è vero che l'implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell'ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell'art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l'erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R. Invero, il 'territorio' quale componente dell' 'ambiente', costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di 'paesaggio', evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre" (Cfr. T.A.R. Sardegna, n. 776/2023 e 192/2023).

2. Mancata individuazione delle aree idonee e non idonee

Si sottolinea altresì che la Regione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17) in combinato con quanto

X DO DE DE

disposto dal Decreto Aree Idonee Rinnovabili (GU Serie Generale n.153 del 02- 07-2024) in base al provvedimento Regioni e Province avranno 180 giorni dalla data del 2 luglio 2024 per individuare sul loro territorio con propria legge quattro tipologie di zone: Le aree idonee, caratterizzate da un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a rinnovabili. Le aree non idonee, le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base delle linee guida governative già emanate. Le aree ordinarie, ossia aree diverse dalle precedenti in cui si applicano i regimi autorizzativi ordinari. Le aree vietate, zone che in base alle nuove norme introdotte con l'art.5 del DL Agricoltura sono precluse agli impianti fotovoltaici a terra. Il potere di definire zone "appropriate e non" rimane, dunque, in mano alle autorità regionali e provinciali, ma, in caso di mancata adozione delle legge nei termini previsti e dopo un richiamo ufficiale con nuovo termine, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica adotterà "le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi". La Regione l'obbligo di individuare le aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti eolici. Tale atto di pianificazione risponde all'esigenza di assicurare uno sviluppo ordinato e sostenibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare in considerazione dell'impatto che questi possono avere sui valori ambientali e paesaggistici, anch'essi oggetto di tutela costituzionale (artt. 9 e 32 della Costituzione). Ad oggi, la Regione non ha provveduto all'adozione di tale provvedimento, il che si traduce in una condizione di incertezza e disordine nella pianificazione territoriale. In mancanza di questa pianificazione, l'approvazione del progetto risulterebbe non conforme al quadro normativo di riferimento, esponendo il procedimento a vizi di legittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dell'illogicità manifesta.

3. Impatto sull'ambiente e il paesaggio, quali beni costituzionalmente protetti

Un ulteriore aspetto critico, come in precedenza accennato, è rappresentato dall'impatto del progetto sull'ambiente e sul paesaggio, valori entrambi espressamente tutelati dalla Costituzione (artt. 9 e 32), nonché dalle normative europee e nazionali. La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente ribadito la centralità di tali interessi nella valutazione dei progetti aventi impatti significativi sul territorio. A tale riguardo, si richiama l'orientamento del Consiglio di Stato che, in numerose sentenze, ha chiarito come la tutela del paesaggio debba prevalere, in caso di conflitto, su interessi economici legati alla produzione di energia rinnovabile, soprattutto laddove l'intervento proposto risulti compromettente per la conservazione dei beni tutelati (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 5932/2018).

Nel caso di specie, la realizzazione di impianti eolici di tale portata inciderebbe gravemente sull'integrità del paesaggio, alterando in modo irreversibile il contesto naturale e culturale della zona interessata. È noto, infatti, che le torri eoliche e le infrastrutture a esse connesse comportano una trasformazione sostanziale del paesaggio, con conseguente perdita del valore estetico e identitario del territorio. La





Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall'Italia con la legge n. 14/2006, riconosce il diritto dei cittadini a fruire di un paesaggio integro e richiede alle amministrazioni di tutelarlo adeguatamente. Ne consegue che l'eventuale approvazione del progetto in questione, senza una valutazione seria e approfondita degli impatti paesaggistici, violerebbe le norme nazionali ed internazionali in materia di tutela del paesaggio.

Difatti, l'altimetria dell'altopiano silano supera i 1000 mt.

Le aree in cui il parco eolico insisterebbe sono classificabili come estremamente panoramiche.

L'istallazione del parco eolico nel Comune di Acri non interesserebbe solo il territorio del Comune in questione, ma finirebbe per avere riverbero anche nelle altre zone dell'altopiano, anche più alte, da cui Acri e la distesa di quella porzione di Sila Greca risultano visibili.

Numerosa è la presenza di usi civici insistenti sul territorio.

La flora della zona in rilievo è particolarmente interessante per la presenza del Pino Laricio, esemplare autoctono dell'altopiano, assieme alla presenza di numerosi esemplari di felci di grandissime dimensioni. Il territorio è rinominato anche per la fitta presenza di fungaie che ospitano famiglie di boletacee, come altri funghi di estremo pregio culinario.

La zona è pertanto coperta da vincolo ex lege, per l'effetto dell' art. 142 cod. ben. cul.

Le pale eoliche, oltre a rimuovere la vegetazione, così come descritta, inciderebbero anche sul paesaggio boschivo, presentando un'altezza decisamente elevata e sproporzionata, oltre che sbilanciata rispetto all'armonia dei luoghi.

L'area d'intervento risulta poco o per nulla antropizzata.

Pertanto, in un'analisi costi benefici, al fine di rilascio della V.I.A., deve anche essere considerata l'ipotesi zero, ovvero sia la non costruzione del parco eolico. L'installazione del parco altererebbe l'equilibrio naturale dei luoghi, in un contesto, come quello calabro, che già produce più energia di quella che consuma.

Il nuovo punto di equilibrio naturale dell'habitat in caso di installazione del parco sarebbe solo teoricamente possibile, e non anche certamente verificabile.

Ciò detto, la bilancia, in tale analisi comparativa, penderebbe nettamente in negativo rispetto ai benefici a breve termine.

Ancora, non solo della fase terminale del progetto deve aversi considerazione per valutare il rilascio della V.I.A., quanto anche alla fase preliminare, relativa alla costruzione.


Già dall'avvio dei lavori il progetto presenta estreme criticità: il taglio degli alberi; il movimento terra che distruggerebbe l'hummus del sottobosco e il micelio fungino, oltre alle felci ed altra flora; il rumore prodotto dai lavori, tale da disturbare l'ecosistema circostante e poter determinare un allontanamento delle specie, anche relative agli uccelli migratori, oltre agli animali non volatili; non da ultimo la minore produzione di ossigeno dovuto all'abbattimento della flora.



3.1. Alcuni profili di carattere tecnico

Più nello specifico, occorre svolgere delle considerazioni, in riferimento al progetto, di tipo squisitamente tecnico.

3.2. In riferimento al Piano Parco della Sila e al contrasto con esso del progetto del parco eolico "ACRI"



Il Piano individua e propone, tutto intorno il perimetro del Parco, le aree contigue (Zone Z) con funzione di transizione, con caratteristiche fisiche e biotiche tali da configurare una possibile estensione della perimetrazione del Piano stesso.

Nel documento "Piano Parco Nazionale della Sila e Piano Pluriennale Economico e Sociale. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) VAS" prot. n. 97528 del 02/03/2021, è descritto come obiettivo del PPES generale la promozione delle attività e le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Comunità del parco, in coerenza con quanto previsto dal PP e dal Regolamento.

L'area interessata dal progetto, a meno dei tratti finali del cavidotto AT (36kV) ricade quasi interamente nell'area contigue (Zone Z) sopra descritte, nonché nell'area definita "Zona Transition" della Riserva MAB UNESCO Sila, che ricordiamo essere Riserva della Biosfera italiana, inserita nella Rete Mondiale dei siti di eccellenza dell'UNESCO.

Il programma UNESCO (Man and the Biosphere Programme) ha come finalità ultima quella di garantire tre funzionalità dell'area MAB: la conservazione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, delle specie, delle diversità; lo sviluppo in un'ottica di piena sostenibilità; la logistica a supporto dell'attività di ricerca e di formazione affinché la riserva della biosfera possa diventare un modello di buone pratiche da emulare, anche al di là delle sue stesse frontiere geografiche;

Il progetto in questione, per gli argomenti già in precedenza spesi, non soddisfarebbe nessuna delle finalità MAB, anzi, vi si porrebbe in contrasto.

Nello specifico, ma sinteticamente, riportando per ogni considerazione più dettagliata ai capitoli precedenti: l'istallazione del parco eolico arrecherebbe grave nocumento al paesaggio e all'ecosistema; il parco eolico non ottempererebbe al criterio della piena sostenibilità, sia per lo squilibrio naturalistico con



impatto su flora e fauna, sia perché non prevede l'istituzione di una comunità energetica da cui i cittadini possano attingere.


3.3. La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche e rinnovabili e la sua violazione nel progetto eolico in esame.

Il D.lgs. n. 199/2021, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)" rende impossibile l'istallazione del parco all'interno dell'area indicata.

Difatti, l'art. 20 co. 8, lett. c-quater) del D.lgs. citato, prevede che sono idonee le aree "che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."

Dunque, considerata la fascia di rispetto di 3 km sopra citata, il progetto in oggetto, allo stato di pianificazione alla data del settembre 2024, risulterebbe con oltre l'80 % degli aereogeneratori ricadenti in un'area non idonea.

Il contorno di colore giallo nella figura riportata di seguito visualizza l'area non idonea rispetto ai limiti del parco della Sila.









4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto, si ritiene che il progetto non possa essere approvato nella sua forma attuale, in quanto: Il procedimento risulta viziato per violazione delle regole fondative della democrazia partecipativa • Difetta dei pareri obbligatori e vincolanti richiesti dalla normativa vigente; • Non rispetta le indicazioni in materia di pianificazione territoriale, in assenza di una chiara individuazione delle aree idonee e non idonee da parte della Regione; • Determina un impatto negativo irreversibile su beni ambientali e paesaggistici costituzionalmente protetti.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni che evidenziano oggettivamente non soltanto l'inopportunità dell'agire politico-amministrativo delle istituzioni competenti, ma soprattutto l'illegittimità del procedimento

SI CHIEDE

Nell'interesse delle comunità e della cittadinanza attiva, nella considerazione che trattasi di un Bene Comune di estrema rilevanza ma anche di estrema fragilità, di arrestare il procedimento amministrativo e di aprire un dibattito pubblico sulle politiche ambientali nella Regione. Viceversa, saranno attivati tutti gli strumenti giudiziari necessari interni, di diritto europeo e internazionale.

Cosenza - Napoli, lì 14.10.2024

Alle.ti:

- Consulenza paesaggistica per la verifica di compatibilità della realizzazione dell'impianto di aerogeneratori di eolico nella Sila Greca; Comune di Acri, redatta dal **Prof. Arch. Giuseppe** (**Pino**) **Scaglione**, Professore di Progettazione Urbana e del Paesaggio, Università di Trento, Direttore del Master MaDER, Master in Design Ecologico e Rigenerativo;
- Relazione **Dott. Angelo Vaccaro**, già Presidente A.M.B. Gruppo Micologico Naturalistico Sila Greca

Con osservanza.

Prof. Avv. Alberto Lucarelli

Prof. Avv. Renato Rolli

Avv. Alessandro Biamonte

Avv. Dario Sammarro

Dott. Andrea Eugenio Chiappetta

Sulli Sulle

CNF Consiglio
Razionale
Forense

Firmato digitalmente da ALESSANDRO BIAMONTE ND: c=IT, sn=BIAMONTE, givenName=ALESSANDF serialNamber=TRAT-BMNLSN7QR10R830N, cn=ALESSANDRO BIAMONTE, dinQualifier=WSREF-10631173550947 DMIx 2024.10.17 6655.06 +02'00' Consulenza paesaggistica

Per la verifica di compatibilità della realizzazione dell'impianto di Aerogeneratori di Eolico nella Sila Greca; Comune di Acri

La Società Hergo Renewables s.p.a. ha proposto nel territorio comunale di Acri un impianto di **23 aerogeneratori di 206 metri di altezza.**

Personalmente sostengo da sempre la necessità di adeguare il Paese ad una condizione di autosufficienza energetica da fonti rinnovabili, ma sostengo altresì, avendo redatto consulenze per diverse società di produzione di energia, che ciascuno di questi progetti necessita di una attenta valutazione preliminare di "IMPATTO PAESAGGISTICO" che è cosa ben diversa da quella Ambientale.

In particolare, svolgo da oltre 12 anni consulenza scientifica per la Società Autostrada del Brennero Spa, per quanto riguarda la collocazione dei dispositivi autostradali lungo il tracciato da Modena al Brennero, confrontandomi con severi passaggi nelle Commissioni del Paesaggio del Trentino/Alto Adige, e acquisendo, di conseguenza, particolari competenze nell'inserimento di qualsiasi manufatto nel paesaggio alpino, e non solo.

La tutela del paesaggio, in queste realtà di particolare pregio, è parte della valorizzazione proprio attraverso l'attenta valutazione del rifiuto di qualsiasi intervento possa depauperare UNA GRANDE RISORSA come il paesaggio medesimo, trattandosi della principale opportunità sulla quale fonda buona parte dell'economia turistica, e non solo, delle due regioni alpine.

NON UNA SOLA PALA EOLICA è infatti installata nel Trentino, tantomeno in Alto Adige, pur essendo in questa ultima collocata la sede della LeitWind e dalla Ropatec, due colossi della produzione di macchinari per il vento!

Vi sarà una ragione se le popolazioni e i governi provinciali hanno rifiutato di accogliere questi impianti, pur essendo molto attenti al tema del risparmio energetico, e questa ragione risiede soprattutto nell'amore per i propri territori e il rispetto delle comunità insediate che non si vedono con prepotenza collocare elementi di alterazione permanente dei valori del paesaggio.

Al Sud, in Calabria, questa sensibilità non è diffusa nella classe dirigente/amministrativa, e ancora meno in ampie fasce di popolazione che subiscono in modo supino la collocazione di manufatti estranei ai paesaggi non solo di tipo eolico, solare, ma anche di altra natura. Il danno, irreversibile, ai valori naturalistici, all'ecosistema, ai corridoi ecologici è imponente, così come la sottrazione di valore ai paesaggi, che perdono spesso autenticità, peculiarità, originalità e dunque potenzialità di uso agricolo, turistico, ludico-ricreativo.

Il caso della proposta del nuovo impianto eolico in territorio Sila Greca è un paradosso, una provocazione inaccettabile, perché si tratta di alterare in modo irreversibile un paesaggio che si è costituito nel corso di secoli come unico: Sila Greca, ovvero una porzione di paesaggio che è collocata nella parte nord-orientale del vasto altipiano silano. Non è un caso che si chiami *Sila Greca*, proprio perché nella storia risiedono molteplici influenze culturali che hanno matrici d'Oriente e che nei secoli si sono stratificate tra le popolazioni e centri di riferimento. Hanno lasciato tracce di questo passaggio popoli greci, nonché bizantini, e poi qui si sono consolidati insediamenti di monaci basiliani, di etnie albanesi e questi passaggi, tra la Sila e la Piana di Sibari, con un forte collegamento reale e simbolico, hanno dato vita, tramite popoli fondatori, ai centri abitati delle vicine montagne silane, tra cui quelli vicini al Paleparto (nome di chiara impronta grecanica).

Questa parte del paesaggio silano, ovvero la Sila Greca, rappresenta dal punto di vista della biodiversità una componente originale, particolare, perché fatta soprattutto di alternanza di

dolci piane, lievi declivi e stupendi boschi di latifoglie, alternati a conifere con pini larici soprattutto e ampia e diffusa presenza di sottobosco di felci, funghi, fragole e altri frutti peculiari. Coltivazioni tipiche e, inoltre, storicamente, questa è la parte in cui le aziende agricole e lattiero-casearie, acresi soprattutto, hanno avuto e hanno sede per la fertilità dei pascoli, la minore rigidezza del clima invernale, la facile accessibilità.

La Sila Greca, inoltre, introduce delicatamente e poeticamente alla Sila Grande, quasi come ne fosse l'ampia e preziosa "anticamera", prepara alla vista dei laghi, Cecita soprattutto, si distende fino alla magnifica pineta di Varrise e contiene il fascino, unico, dell'area appenninica/silana incontaminata.

Nella Pianificazione di scala regionale, ovvero nel QTRP (Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico) quest'area è destinata ad essere, con superfici a metà tra Parco e Pre-Parco della Sila, una zona di importanza strategica da tutelare e valorizzare soprattutto con interventi di protezione delle superfici verdi, dei valori ambientali, della rete ecologica, non sono affatto previsti interventi di alterazione del paesaggio, tantomeno proposte come quelle di impianti eolici del tutto inammissibili per la profonda modificazione paesaggistica che verrebbero a provocare, con conseguenze permanenti di alterazione irreversibile dei contesti. Si cita, a tal proposito, la vicenda suggestiva e precedente della costruzione dei laghi Cecita, Arvo e Ampollino, e delle centrali idroelettriche adiacenti, ad opera dell'allora SME (Società Meridionale Elettrica), negli anni del primo dopoguerra.

Proprio quei laghi e i manufatti a corollario sono esemplificativi di come si può aggiungere - nongià sottrarre- valore ai paesaggi, e sono stati interventi oggetto di una grande sensibilità progettuale e attenzione ai valori del paesaggio, da parte del coordinatore dei progetti, l'ingegnere Omodeo, che ha curato ogni particolare forma di inserimento. Si veda il tal senso il capolavoro di ingegneria idraulica della Torre Piezometrica del Mucone, in comune di Acri: un manufatto di significativa altezza, che tuttavia dialoga e si inserisce con felicità nel paesaggio e ne è diventato un landmark! Così come per la vicina diga di Cecita, totalmente invisibile, e ancora altri manufatti che non hanno affatto deturpato il paesaggio, pur fornendo energia in forma pulita e senza impatto!

Proprio questo genere di precedenti, la loro cura, attenzione e rigore progettuale, dovrebbero sconsigliare vivamente ogni altra proposta che svaluti e depauperi questi pregevoli, unici paesaggi, come quella di Hergo Renewables per la Sila Greca, che nei fatti è la mera collocazione di ben 23 aerogeneratori di altezze imponenti in questo paradiso naturalistico. Un azzardo, una provocazione, una mera operazione speculativa e di sottrazione di valori a scapito delle comunità locali e delle generazioni di cittadini attuali e future, perché si propone una svalutazione del contesto di Sila Greca con l'inserimento di corpi totalmente estranei. E certo, nella povertà pianificatoria delle amministrazioni locali, cui Acri non sfugge purtroppo, appare più facile insinuare una proposta così violenta e aggressiva come la costruzione di 23 mega pali bianchi e relative eliche, sparse in modo del tutto occasionale, rispetto al paesaggio, si suppone studiate per intercettare il vento. O almeno si spera affinchè ciò sia stato oggetto di studi accurati da parte della società proponente, perché secondo dati acquisiti in rete, non è poi così nemmeno presente la quantità e forza di venti per una adeguata produzione energetica. Se è vero che le pale eoliche girano e producono già con un minimo di 6 nodi, non è detto che tale condizione sia costante. Infatti la rilevazione statistica da parte di Wifinder (https://it.windfinder.com/windstatistics/monte_scuro) segnala venti tra i 6 e un massimo di 16 nodi nell'area dell'altipiano silano, ma il rilevamento è fatto sulla cima di Montescuro, ovvero oltre i 1000 metri di altezza dal livello del mare, ciò evidenzia che si tratta sempre di venti moderati, che non superano, se non in casi eccezionali (tempeste, uragani, ecc.) i 17/18 nodi. A ciò si aggiunga anche la durata di queste brezze, ovvero la possibilità che

le pale siano alimentate costantemente e non occasionalmente, e da qui deriva anche il dubbio che non si tratti di una impresa provocatoria, ovvero comunque piazzare 23 pale e poi anche se la produzione di energia dovesse essere minore poco importa. Intanto abbiamo alterato la purezza di un paesaggio storicamente unico!

Il Quadro Territoriale Paesaggistico della Regione Calabria, individua tra le altre condizioni di peculiarità le seguenti "Invarianti strutturali del sistema ambientale-paesaggistico, I grandi complessi naturalistici montani: – il Massiccio del Pollino; – il Massiccio del Pellegrino; – dei Monti Orsomarso; – la Catena Costiera Paolana; – la Sila; – le Serre; – l'Aspromonte." (Punti 1.1.5 TOMO 3, ATLANTE degli APTR). Al punto 4 del TOMO 4 dello stesso QTRP, si riporta inoltre la seguente dicitura: "Tipologie dei beni paesaggistici 1.

I beni paesaggistici sono definiti secondo quanto riportato nell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 2.In essi rientrano i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 134 lettera a) e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int.: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Attualmente si identificano con l'elenco delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al "Tomo 3° - Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali". 3. Rientrano inoltre i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 134 lettera b) e ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. e int. (articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) ovvero: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

Per tali aree valgono le seguenti norme di tutela: - la salvaguardia integrale delle morfologie naturali (vegetazione ripariale, piccole isole, etc.) sia sotto il profilo della trasformazione fisica che delle forme di fruizione; - il contenimento di tutte le opere costruite per la fruizione della costa lacuale, limitandole a quelle temporanee e facilmente rimovibili; - la realizzazione di trasformazioni inerenti le reti energetiche telefoniche, idriche altrimenti localizzabili; - la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il paesaggio lacuale. - il divieto dei mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive e industriali; - il divieto di effettuare interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento di superficie impermeabile. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; Per tali aree valgono le seguenti norme di tutela:: - che le fasce di rispetto non costruite dei corsi d'acqua, nelle aree non antropizzate e non urbanizzate al di fuori dei centri abitati così come definiti nell'articolo 11, siano mantenute inedificabili, fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche o di pubblica incolumità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità . - che la vegetazione ripariale sia mantenuta e protetta - Vietare la trasformazione profonda dei suoli o qualsiasi intervento che modifichi l'equilibrio idrogeologico, fatti salvi gli interventi finalizzati alla tutela della pubblica

incolumità; - Vietare o regolamentare, ove sia necessario, i prelievi lapidei negli invasi e negli alvei di piena; - Vietare la realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità e la fruizione dei corsi d'acqua; - Permettere la realizzazione di interventi di mobilità dolce lungo i corsi d'acqua; - Permettere la realizzazione di strutture provvisorie e rimovibili per attività di produzione agricola o attività di fruizione turistica legate al tempo libero; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; Nei territori montani, quali misure di salvaguardia paesaggistica possono considerarsi interventi ammissibili quelli finalizzati: - alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico; - alla forestazione; - alla realizzazione di tracciati viari compatibili con i contesti paesistici e di rifugi di modesta entità; - alla realizzazione di interventi di produzione e distribuzione dell'energia se questi sono coerenti con la programmazione settoriale e garantiscono il rispetto della montagna; - al contenimento delle addizioni urbane e delle infrastrutture (strade, impianti sciistici, insediamenti turistici), al di fuori delle previsioni dei piani di settore in materia turistica e delle infrastrutture d'interesse strategico regionale o nazionale, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità . e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; In particolare i territori nei quali siano istituite aree naturali protette sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, per perseguire le seguenti finalità: - conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di pro cessi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; - applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; - promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; - difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; La norma di salvaguardia dovrà essere orientata a regolare la gestione delle foreste e dei boschi, mediante in particolare: - opere di forestazione che impieghino solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica; - opere di bonifica, volte al miglioramento del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sentieristica e della viabilità forestale; - opere connesse all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi. È inoltre vietata la realizzazione dei seguenti interventi: - la trasformazione e la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale e di quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche; - la nuova edificazione e ogni altro intervento, uso o attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica; - le nuove attività estrattive e gli ampliamenti di quelle esistenti. h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici su cui considerare quali misure di salvaguardia paesaggistica interventi ammissibili finalizzati: - a consentire, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, opere pubbliche e opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici; - nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è da escludersi l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che le ragioni d'interesse della popolazione non consentano, una diversa

destinazione; - il cambiamento di destinazione d'uso deve essere previsto nella redazione dei piani urbanistici purché sia possibile conservare gli usi in altri ambiti. i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;....(....)
E poi si prosegue:

Per queste Zone si osservano i seguenti indirizzi e misure di salvaguardia: a) Gli Enti Territoriali in sede di redazione e/o di adeguamento dei loro strumenti urbanistici perimetrano cartograficamente a scala adeguata le Zone d'interesse archeologico presenti nel proprio territorio, in base a quanto già disciplinato dal QTRP; b) ogni modifica dello stato dei luoghi è sottoposta ad autorizzazione paesaggistica ex artt. 146 e 159, D.lgs 42/2004 che prevede nella fase endoprocedimentale il parere archeologico; c) sono ammessi interventi volti alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e d'insieme; d) è ammesso il mantenimento e la ristrutturazione, con esclusione della demolizione e ricostruzione, di manufatti edilizi e di attrezzature esistenti destinati ad attività connesse con la tutela e valorizzazione dei reperti archeologici, purché se ne garantisca un corretto inserimento paesaggistico; e) è ammessa la realizzazione di strutture provvisorie rimovibili connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione insediativa; f) non è ammessa alcuna trasformazione, eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni (escluse le coltivazioni che comportino arature profonde); g) non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio; h) non è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento al di fuori della fascia tutelata. Nel caso di aree archeologiche diffuse, ovvero caratterizzate non tanto della evidenza di reperti visibili quanto dalla probabilità di una loro esistenza, risulta di riconosciuta utilità una normativa di limitazione delle arature profonde oltre i 50 cm di profondità e la prescrizione, in caso di scavi connessi con le fondazioni di edifici o infrastrutture, di controlli da parte della Soprintendenza Archeologica. Nelle Zone di interesse Archeologico, non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti (ex artt. 10, 12, 13, 14, 15, 45, 46 e 47 D.lgs. 42/2004), nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del QTRP e dello strumento urbanistico comunale come previsto dal comma 4, lettera a) dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, costituiscono riferimento le norme specifiche di tutela e salvaguardia che saranno riportate in forma dettagliata nei Piani Paesaggistici d'Ambito.

Inoltre, all'Articolo 7 del TOMO 4 si riporta la seguente dicitura che di fatto impedisce ogni tipo di attività nelle aree come la Sila Greca, e che si declina in tal modo:

"art.7 - DISCIPLINA DELLA AREE SOGGETTE A TUTELA AMBIENTALE A. Parchi e Aree Protette 1.Per i Parchi istituiti con legge statale e per i parchi d'interesse regionale nonché per le altre aree protette il QTRP dispone che in assenza della pianificazione specifica si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art.12 comma 3 del TU 380/2001. 2.Il QTRP prescrive che sono comunque ammessi, salvo le disposizioni più restrittive contenute nel rispettivo Piano, oltre agli interventi di cui all'art.149 del D. Lgs. 42/2004 e suc. mod. e int.: - gli interventi di realizzazione di sentieri e di percorsi di accesso e di altri servizi minimi complementari, finalizzati alla fruizione turistica naturalistica culturale, purché non comportino tagli di alberi, opere di scavo e di riporto di terra, ed altre opere che possano alterare l'assetto idrogeologico ed ambientale; - la realizzazione di piccoli impianti tecnici per lo spegnimento di incendi e simili. - gli interventi specifici per la fruizione dell'area protetta; - gli interventi per la manutenzione, conservazione e valorizzazione dei parchi da parte degli Enti Pubblici; Tutti i

suddetti interventi dovranno comunque essere soggetti a specifica autorizzazione paesaggistica secondo la normativa vigente, inoltre, fino all'entrata in vigore dei Piani Paesaggistici d'Ambito, i Comuni, sia nell'elaborazione e gestione dei Piani Strutturali Comunali e dei Piani Strutturali Comunali in forma Associata, che nell'ordinaria azione amministrativa di rilascio dei titoli abilitativi adottano le disposizioni di salvaguardia dei beni Paesaggistici di cui alla presente normativa. B- Aree d'interesse naturalistico 1.Le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 secondo la denominazione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea costituiscono la porzione regionale di un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli"...

All'art.9 del documento, in cui si declina la- VISIONE STRATEGICA e gli OBIETTIVI DEL QTRP Si precisa inoltre:

" 1.Le presenti norme assumono integralmente gli obiettivi e la Visione Strategica del QTRP quale riferimento principale per gli enti Territoriali calabresi, che dovranno tenerne conto nella redazione dei loro strumenti di pianificazione. B. CALABRIA, UN PAESAGGIO PARCO DA VALORIZZARE art.10 - LA MONTAGNA, RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI AGRICOLI, BOSCHIVI, DEI CENTRI MONTANI STORICI E DEGLI INSEDIAMENTI RURALI 1. TERRITORI AGRICOLI 1. Disposizioni finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole: prescrizioni, Nelle more dell'adozione del Piano Paesaggistico composto dai Piani Paesaggistici d'Ambito, il QTRP stabilisce che gli strumenti di pianificazione comunali dovranno disciplinare le aree rurali con riferimento alle tipologie e sottozone di cui all'art. 50 della legge. reg. 19/02: 1. Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate. 2. Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni. 3. Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola. 4. Aree boscate o da rimboschire. 5. Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesaggisticoambientali ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti. 6. Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo - pastorale;...

Appare evidente, anche solo dalla lettura dei diversi punti sopraelencati, così come dalla osservazione dell'estratto cartografico del QTRP, qui allegata, che la proposta dell'insediamento di 23 pale eoliche nell'area della Sila Greca del Comune di Acri, non solo è anacronistica, ma è fuori da ogni minima coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione Calabria, nonché dal Ministero della Cultura, alle cui direttive nazionali il QTRP si adegua.

Si suggerisce caldamente alla Società Hergo Renewables s.p.a. di proseguire altrove la propria ricerca di aree compatibili con l'insediamento, tenendo infine presente che le Comunità locale hanno diritto alla tutale delle proprie identità sociali, paesaggistiche, economiche e che questo, come altri interventi simili, tolgono risorse alle medesime comunità a favore di operatori economici estranei ai contesti.

Gum for

Letto, firmato, sottoscritto

Prof. Arch. Giuseppe (Pino) Scaglione, Professore di Progettazione Urbana e del Paesaggio, Università di Trento, Direttore del Master MaDER, Master in Design Ecologico e Rigenerativo







APTR	n° APTR	
Il Tirreno Cosentino	1 2	
II Vibonese		
La Piana di Gioia tauro	3	
Terre di Fata Morgana	4	
L'Area dei Greci di Calabria	5	
La Locride	6	
II Soveratese	7	
II Crotonese	8	
Lo Ionio Cosentino	9	
II Pollino	10	
La Valle del Crati	11	
La Sila e la Presila Cosentina	12	
Fascia Presilana	13	
L'Istmo Catanzarese	14	
Le Serre	15	
L'Aspromonte	16	


Carta degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali APTR

QTRP – Atlante degli Aptr – Azioni e strategie per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio calabrese



Regione Calabria Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio QTRP - TOMO 3 ATLANTE DEGLI APTR





APTR	n° APTR	UTPR	n° UPT
		Alto Tirreno Cosentino	1.a
Il Tirreno Cosentino	1	Medio Tirreno Cosentino	1.b
		Basso Tirreno Cosentino	1.c
	2	Costa del Vibonese	2.a
II Vibonese		Monte Poro	2.b
La Piana di Gioia tauro	3	Piana di Gioia Tauro	3.a
La Piana di Giola tauro		Corona della Piana di Gioia Tauro	3.b
	4	Stretto di Fata Morgana	4.a
Terre di Fata Morgana		Costa Viola	4.b
L'Area dei Greci di Calabria	5	Area dei Greci di Calabria	5.a
La Locride	6	Bassa Locride	6.a
La Locride		Alta Locride	6.b
II Soveratese	7	Soveratese	7.a
II Crotonese		Area di Capo Rizzuto	8.a
	8	Valle del Neto	8.b
		Area del Cirò	8.c
Lo Ionio Cosentino		Basso Ionio Cosentino	9.a
	9	Sibaritide	9.b
		Alto Ionio Cosentino	9.c
Il Pollino	10	Pollino Orientale	10.a
		Massiccio del Pollino	10.b
		Pollino Occidentale	10.c
		Valle del Pollino	10.d
	11	Valle dell'Esaro	11.a
La Valle del Crati		Bacino del Lago di Tarsia	11.b
		Conurbazione Cosentina	11.c
La Sila e la Presila Cosentina	12	Sila Orientale	12.a
La Sila e la Presila Cosentina	12	Sila Occidentale	12.b
Fascia Presilana	13	Presila Crotonese	13.a
		Presila Catanzarese	13.b
		Reventino	13.c
		Valle del Savuto	13.d
L'Istmo Catanzarese	14	Ionio Catanzarese	14.a
		Sella dell'Istmo	14.b
		Lametino	14.c
1 - 0	46	Serre Orientali	15.a
Le Serre	15	Serre Occidentali	15.b
114	40	Aspromonte Orientale	16.a
L'Aspromonte	16	Aspromonte Occidentale	16.b

Carta delle Unità Paesaggistiche Territoriali Regionali

Appunti sulla Sila Greca, territorio della Riserva MaB

La Sila Greca è una vasta area montana nel territorio di Acri, incuneata come una penisola all'interno del territorio del Parco Nazionale della Sila. Dal 2014 insieme a un vasto territorio limitrifofo fa parte della Riserva Mab (10° Riserva della biosfera italiana), ed è vincolata da un protocollo istituzionale sottoscritto dal Parco Nazionale e dai Comuni partecipanti. ^^ I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d'intesa considerano di indiscussa importanza il programma UNESCO, il quale ha come finalità ultima quella di garantire tre funzionalità dell'area MAB: - la conservazione dei paesaggi, degli habitat, degli ecosistemi, delle specie, delle diversità; - lo sviluppo armonico del territorio seguendo un approccio eco-sostenibile: - la logistica di supporto ad attività di ricerca e di formazione, affinché la Riserva di Biosfera divenga un modello di buone pratiche da emulare, anche, oltre i suoi stessi confini geografici.^^

L'istituzione della riserva MaB, all'interno della quale la Sila Greca occupa una posizione centrale, nasce dalla constatazione che esiste scientificamente una continuità naturalistica, geologica, ecologica e paesaggistica tra il territorio del Parco Sila e i territori direttamente limitrofi. In particolare la Sila Greca è un'appendice avvolta dalle foreste e dalle cime del Parco Sila, la Serra Castagna, il Monte Paleparto, il Monte Altare, si presenta come un acrocoro modellato a penepiano, interessato da coltivazioni tradizionali legate alla sua identità storico antropologica e da una rete di piccole aziende zootecniche e agricole che caratterizzano una vocazione pastorale storica.

Dal punto di vista naturalistico le essenze botaniche del'altopiano della Sila Greca sono in continuità con l'ecosistema silano. L'acrocoro e' avvolto a mo di corona dai boschi di pino laricio (*Pinus laricio var. calabrica*) il più eccelso endemismo della Sila, in continuità geomorfologica e forestale con La Riserva Biogenetica di Trenta Coste, che ricade nel Parco e che è

oggetto di studio da parte di istituzioni accademiche. Nelle praterie della Sila Greca dominano almeno quattro specie di ginestre (Cytisus scoparius, Spartium junceum, Cytisus sessilifolius, Calycotome infesta), e nel periodo primaverile vi sbocciano una parte delle orchidacee inserite nel piano di protezione della Legge regionale n.30/2001 (Orchis italica, Orchis papilionacea, Orchis tridentata, Orchis sambucina, Cephalantera longifolia, Epipactis elleborine, Limodorum abortivum, Limodorum brulloi). Fanno parte della stessa lista della flora protetta il Giglio di San Giovanni (Lilium bulbiferum var. croceum) e il Narciso (Narcissus poeticum). Il profilo arbustivo omogeneo a quello contenuto nel Parco si arricchisce di alcuni endemismi noti alla comunità scientifica internazionale, il cocumilio, dial: cucumidu (Prunus cocumilia) e l'astragalo dial: cinciarella (Astragalus calabrus).

La fauna selvatica della Sila Greca, in continuità con il territorio del Parco, vanta la presenza di erbivori di prestigio come il capriolo (*Capreolus capreolus*), carnivori come il Tasso (*Meles meles*), il gatto selvatico (*Felis silvestris*), la lontra (*Lutra lutra*). Da alcuni decenni è molto visibile la presenza del lupo (*Canis lupus sub. italicus*), che da tempo impone la sua pressione selettiva sulle popolazioni in crescita dei cinghiali (*Sdus scrofa*)

L'avifauna è piuttosto vasta poiché numerose aree del parco sono mete di sosta durante le migrazioni delle tratte Sicilia-Stretto di Messina-Calabria, tratta importante delle rotte migratorie Nord-Sud, e di nidificazione di molte specie di uccelli. Secondo un'indagine condotta dall'ente parco sono stati individuati 113 specie di uccelli sulla Sila, 57 dei quali considerati di "interesse conservazionistico". L'Atlante fotografico degli uccelli del parco nazionale della Sila con inediti contributi sull'avifauna silana di Gianluca Congi, pubblicato nel 2019 dall'Ente Parco, aggiorna le conoscenze sull'ornitofauna della Sila ed estende l'interesse della ricerca oltre i confini dell'area protetta, con 147 specie fotografate nell'area del parco, della ZPS Sila grande e dell'area Mab – UNESCO.

Tra i rapaci vi nidifica la poiana (*Buteo buteo*), il nibbio reale (*Milvus milvus*), il gheppio (*Falco tinnunculus*), il falco pellegrino (*Falco peregrinus*). Interessante è inoltre l'avvistamento da alcuni anni del capovaccaio (*Neophron percnopterus*) avvoltoio proveniente dall'Egitto che si nutre di carogne e sorvola l'altopiano silano alla ricerca di cibo. I pastori lo chiamavano la *pasquadina*, per che il suo arrivo coincideva con il periodo pasquale.

Per una captazione del bacino idrografico del Mucone, avvenuta in tempi geologici, le acque meteoriche dell'altopiano della Sila Greca confluiscono per lo più nell'impluvio del fiume Trionto che nasce nel cuore del penepiano, e le cui acque vengono utilizzate a mezzo di prese a pelo d'acqua dall'acquedotto del Trionto, che alimenta la rete potabile di una parte di Acri. Qualsiasi azione antropica, non eco-sostenibile, perpretata su vasta scala nel bacino idrografico di Greca, che comporti scavi ed enormi volumi di movimento terra, inficerebbe in modo violento e grave l'uso dell'acquedotto di cui sopra. Il Trionto, per la particolare geomorfologia di bacino, ha un letto fragile, che potrebbe addirittura essere interrato e devastato, se si modificasse la rete diffusa di scorrimenti superficiali e ruscelli stagionali che lo alimentano.

Per una salvaguardia e tutela del territorio della Sila Greca è necessario in tempi brevi l'inserimento istituzionale nel perimetro del Parco Nazionale della Sila, di cui *sostanzialmente* fa parte.

osservazioni di Angelo Vaccaro

allohe Wy

Myla oeco

naturalista ed escursionista

lo sottoscritto Avv. Angelo Tommaso Bonparola nato a Corigliano Calabro (CS) il 02-11-1990 e residente in Roma, presso viale Bruno Rizzieri n. 200, in qualità di presidente e legale rappresentante del comitato cittadino "proteggiamo il territorio", C.F. 98141200786, con sede in Acri (CS), alla Via Michele Capalbo, n. 2, conferisco incarico a:

il Prof. Avv. Alberto Lucarelli;

il Prof. Avv. Renato Rolli;

l'Avv. Alessandro Biamonte;

l'Avv. Dario Sammarro;

il Dott. Andrea Eugenio Chiappetta;

di elaborare e redigere, in nome e per conto del Comitato, puntuali osservazioni tecniche in riferimento al procedimento: PROGETTO EOLICO IN FASE DI VALUTAZIONE DENOMINATO "IMPIANTO EOLICO ACRI", COSTITUITO DA 23 AEREOGENERATORI DI POTENZA UNITARIA 4,5 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 103,5 MW E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ACRI, SAN DEMETRIO CORONE, TERRANOVA DA SIBARI, CORIGLIANO – ROSSANO E CASALI DEL MANCO (CS); delego, già da ora, alla notifica ai soggetti interessati.

Acri, lì 05-10-2024

AngelotommaxoBiperole